

N. 9/2016 R.G. CP - sovraindebitamenti

crisi 1139/16



TRIBUNALE DI LIVORNO
Sezione Fallimentare

DECRETO FISSAZIONE UDIENZA

Procedura di Sovraindebitamento n. 9 / 2016 **MERLO GIOVANNI - O.C.C.**

Il Giudice delegato dott. Gianmarco Marinai,

Letta la proposta ex art. 9 l. 27.1.2012 n. 3;

ritenuto che la stessa soddisfa i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 l. 3/2012;

ritenuto, d'altra parte, che il sindacato giurisdizionale, almeno in questa fase, non può spingersi oltre la cd. fattibilità giuridica nel senso inteso da S.U. 1521/2013 e che, pertanto, l'esiguità della percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari potrà essere oggetto di sindacato esclusivamente in caso di contestazione da parte dei creditori nella fase dell'omologazione,

Visto l'art. 10 l. 27.1.2012 n. 3,

FISSA

per la comparizione delle parti l'udienza del 5.10.2016 ore 11.15, disponendo la comunicazione della proposta e del decreto, almeno trenta giorni prima dell'udienza, ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata.

a) dispone che la proposta e il presente decreto siano pubblicati sul sito Internet del Tribunale di Livorno in versione integrale a cura della cancelleria (nelle news e nell'apposita sezione, indicando nel titolo il nome del debitore e la data dell'udienza) e, nel caso in cui il proponente svolga attività d'impresa, anche nel registro delle imprese;

b) ordina, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura dell'organismo di composizione della crisi, presso gli uffici competenti;

c) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, avvertendo che la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.

Livorno, 5 luglio 2016

IL GIUDICE DELEGATO
dott. Gianmarco Marinai